



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

3/2022

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DIRITTO PENALE E VIOLENZA DI GENERE</p> <p><i>DERECHO PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO</i></p> <p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Violenza domestica e legittima difesa 1</p> <p><i>Violencia doméstica y legítima defensa</i></p> <p><i>Domestic Violence and Self-Defence</i></p> <p>Claudia Pecorella</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno 17</p> <p><i>Justicia igualitaria y cultura de la culpabilidad: la sanción de la «razón de género» en el Derecho penal chileno</i></p> <p><i>Egalitarian Justice and the Culture of Culpability: Punishing «Gender-Bias» in the Chilean Criminal Law</i></p> <p>Andrea Perin</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>The Impact of International Human Rights Law on National Policies to Combat Domestic and Sexual Violence Against Women 46</p> <p><i>L'impatto del diritto internazionale dei diritti umani sulle politiche di contrasto alla violenza contro le donne</i></p> <p><i>El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las políticas para combatir la violencia contra las mujeres</i></p> <p>Sofia Braschi</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Profili penali della c.d. violenza ostetrica 64</p> <p><i>Aspectos penales de la denominada «violencia obstétrica»</i></p> <p><i>Criminal Profiles of the So-Called Obstetric Violence</i></p> <p>Marina Di Lello Finuoli</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p>Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica 88</p> <p><i>Cobeco en causas judiciales y testigos. Una revisión crítica</i></p> <p><i>Bribery in Judicial Proceedings and Witnesses. A Critical Review</i></p> <p>Francesco Centonze, Pierpaolo Astorina Marino</p>
<p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p>Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un'interpretazione tassativizzante 108</p> <p><i>Tráfico de drogas de menor gravedad conforme con arreglo al apartado 5 del artículo 73 del D.P.R. 309/1990: en busca de certeza jurídica</i></p> <p><i>Minor Drug Trafficking Pursuant to Art. 73, Para. 5, D.P.R. 309/1990: Looking for Legal Certainty</i></p> <p>Arianna Lancia, Flavia Pacella</p>

<i>NOTE A SENTENZA</i>	La Sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia	133
<i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i>	<i>La sentencia de apelación sobre la negociación entre el Estado y la mafia</i> <i>The Appeal Judgment on the Mafia-State Negotiations</i> Giuseppe Amarelli	
<i>NOTES ON JUDGEMENTS</i>	La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato	154
	<i>La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho es compatible con el delito continuado</i> <i>De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences</i> Alberto Aimi	
	Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato	161
	<i>Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado</i> <i>The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against the Security Measures in Case of Conviction Issued in the "Giudizio Abbreviato"</i> Valentina Vasta	
<i>IL FOCUS SU...</i>	Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU's Financial Interests	174
<i>EL ENFOQUE EN...</i>	<i>La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea e gli strumenti di cooperative compliance per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata</i>	
<i>THE FOCUS ON...</i>	<i>La protección de los intereses financieros de la Unión Europea y los instrumentos de cooperative compliance para prevenir la infiltración del crimen organizado</i> Emanuele Birritteri, Elisabetta Tati	
	L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra	195
	<i>El arte del terror: degradar la cultura para financiar la guerra</i> <i>The Art of Terror: Degrading Culture for Financing War</i> Angelo Giraldi, Pietro Sorbello	

Il paradigma del <i>ne bis in idem</i> tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e <i>overlapping protection</i>	219
<i>El paradigma del ne bis in idem entre proporcionalidad absorbente, concepción procesal renovada y protección solapada</i>	
<i>The Ne Bis in Idem Paradigm in the Context of Absorbing Proportionality, Renewed Procedural Conception and Overlapping Protection</i>	
Jacopo Della Valentina	

Il divieto di <i>reformatio in peius</i> tra incertezze dogmatiche e letture restrittive	240
<i>La prohibición de reformatio in peius entre incertidumbre dogmática y aproximaciones restrictivas</i>	
<i>The Prohibition of Reformatio in Peius Between Dogmatic Uncertainties and Restrictive Case Law</i>	
Francesco Lazzarini	

NOTE A SENTENZA

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

NOTES ON JUDGEMENTS

- 133 **La Sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia**
La sentencia de apelación sobre la negociación entre el Estado y la mafia
The Appeal Judgment on the Mafia-State Negotiations
Giuseppe Amarelli
- 154 **La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato**
La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho es compatible con el delito continuado
De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences
Alberto Aimi
- 161 **Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato**
Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado
The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against the Security Measures in Case of Conviction Issued in the "Giudizio Abbreviato"
Valentina Vasta

Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato

Nota a Cass., Sez. un., 13 giugno 2022 (dep. 13 ottobre 2022), n. 38810

Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado

The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against the Security Measures in Case of Conviction Issued in the “Giudizio Abbreviato”

VALENTINA VASTA

*Assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano
 valentina.vasta@unimi.it*

MISURE DI SICUREZZA,
 PROCEDIMENTI SPECIALI

MEDIDAS DE SEGURIDAD,
 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

SECURITY MEASURES,
 SPECIAL PROCEEDINGS

ABSTRACTS

Le Sezioni unite hanno ritenuto che contro la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sulla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero *ex art. 86*, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, il pubblico ministero possa proporre ricorso per cassazione, escludendo che la decisione sia appellabile di fronte al tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 680 c.p.p. L'Autrice analizza il contenuto della pronuncia in relazione al sistema delle impugnazioni delle misure di sicurezza anche alla luce dell'attuale disciplina dell'appello nel rito alternativo.

Las Secciones Unidas sostuvieron que en contra de la condena dictada en un juicio abreviado que no se pronunció sobre la medida de seguridad de expulsión del extranjero de conformidad con el artículo 86, párrafo 1, del Decreto Presidencial nº 309/1990, el fiscal puede recurrir ante la Corte de Casación, descartando que la decisión pueda ser recurrida ante el tribunal de vigilancia, de conformidad con el artículo 680 del Código de Procedimiento Penal. El autor analiza el contenido de la sentencia en relación con el régimen de recursos de medidas de seguridad a la luz de la actual disciplina del recurso en el procedimiento alternativo.

The Joint Chambers of the Italian Supreme Court held that against the judgment of conviction issued in the so-called 'giudizio abbreviato' (summary trial without the evidentiary phase), which failed to rule on the security measure of expulsion of the foreigner pursuant to Article 86(1) of Presidential Decree No. 309/1990, the public prosecutor may lodge an appeal with the Supreme Court, and thus excluding that the decision may be appealed to the Surveillance Court pursuant to Article 680 of the Code of Criminal Procedure. The Author analyses the content of the judgment in relation to the system of the appellate remedies against the security measures also in light of the current rules regarding the appeal in the special proceeding of 'giudizio abbreviato'.

SOMMARIO

1. L'impugnazione del PM contro la sentenza di condanna nel giudizio abbreviato che non dispone sull'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato: i termini del contrasto giurisprudenziale. – 2. (*segue*) gli argomenti delle Sezioni unite. – 3. Il peculiare regime dell'impugnazione delle misure di sicurezza: fondamento e confini. – 4. Il significato della clausola di salvezza dell'art. 593, comma 1, c.p.p. – 5. Una riflessione sulla disciplina dell'appello nel rito abbreviato.

1.

L'impugnazione del PM contro la sentenza di condanna nel giudizio abbreviato che non dispone sull'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato: i termini del contrasto giurisprudenziale.

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione a Sezioni unite affronta il tema del mezzo d'impugnazione esperibile dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza.

La pronuncia è scaturita dal ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino contro la sentenza di condanna, pronunciata dal G.U.P. nel giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, c.p., 73, comma 5 e 89, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, che censurava la mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, prevista come obbligatoria una volta accertatane la pericolosità sociale.

Nella specie, la questione controversa che ha indotto la terza Sezione penale della Corte di cassazione¹ a invocare l'intervento dell'organo della nomofilachia è, innanzitutto, se la decisione sia sotto tale profilo appellabile di fronte al tribunale di sorveglianza *ex* art. 680, comma 2, c.p.p. oppure ricorribile per cassazione *ex* art. 608 c.p.p.; secondariamente, laddove fosse esperibile il ricorso per cassazione, se il giudice del rinvio debba comunque individuarsi nel tribunale di sorveglianza o nel giudice che ha emesso la sentenza stessa.

In sintesi. In base a un primo orientamento² – maggioritario – il pubblico ministero è legittimato a impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, salvo che non abbia modificato il titolo del reato contestato, derivandone, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio al giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato.

Alla base si pone il riconosciuto effetto derogatorio dell'art. 443, comma 3, c.p.p., che nell'ambito del rito speciale limita la legittimazione all'appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna che modificano il titolo del reato, rispetto al combinato disposto degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., che assegna al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in ordine agli appelli che abbiano a oggetto le disposizioni di una sentenza (di condanna o di proscioglimento) relative alle misure di sicurezza diverse dalla confisca³.

L'inappellabilità della sentenza, peraltro, non consente d'intendere l'impugnazione quale ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., e quindi di applicare la regola di cui al comma 4, che impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello nel caso di annullamento con rinvio. Si applica, invece, l'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p., per cui, trattandosi nel caso particolare di una sentenza del giudice per le indagini preliminari, la trasmissione degli atti avverrà al medesimo giudice, «purché diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata».

Contrariamente, il secondo orientamento – minoritario, anche se più ampio rispetto alla

¹ Cass., Sez. III, ord. 8 ottobre 2021, n. 4332, in *Sistema penale*, 16 giugno 2022.

² Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 29544, in *C.E.D.* n. 279890; Cass., Sez. IV, 7 maggio 2019, in *C.E.D.* n. 276863; Cass., Sez. III, 8 maggio 2018, in *C.E.D.* n. 273693; Cass., Sez. I, 25 giugno 1998, in *C.E.D.* n. 240909. Esprimono lo stesso principio ma rispetto a misure diverse dall'espulsione dello straniero Cass., Sez. I, 11 gennaio 2011, n. 1834, in *Dejure*; Cass., Sez. V, 25 giugno 2021, n. 34818, in *Leggi d'Italia*; e in relazione alle sentenze di patteggiamento Cass., Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 7641, in *C.E.D.* n. 246196; Cass., Sez. III, 1° luglio 2009, n. 34805, in *C.E.D.* n. 244570.

³ Coerentemente e in adesione a questo principio Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 1196, in *C.E.D.* n. 280136 ha ritenuto ammissibile l'appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza contro la sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato che abbia modificato anche uno solo dei titoli di reato, che contesti la sola omessa statuizione sull'applicazione della misura di sicurezza.

singola pronuncia considerata dalle Sezioni unite e dalla Sezione rimettente⁴ – afferma la sussistenza della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza quale giudice dell'appello in materia di misure di sicurezza, indipendentemente dall'appellabilità delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato.

Nel dettaglio, i limiti all'appello previsti dall'art. 443, comma 3, c.p.p., essendo riferiti ai soli capi penali della sentenza, non possono derogare alla competenza del tribunale di sorveglianza, prevista dagli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., laddove «l'impugnazione» riguardi i soli capi della sentenza di condanna o di proscioglimento relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, «indipendentemente dal grado e dalla fase in cui sono state emesse e dal rito processuale prescelto».

Sottesa a tale esegesi v'è la necessità di mantenere in capo al giudice specializzato nel giudizio di pericolosità la cognizione sull'impugnazione delle statuizioni relative alle misure di sicurezza. Anche perché per quest'ultime si profila una posizione di autonomia rispetto alle statuizioni afferenti al reato e alla pena, recentemente ribadita dalle stesse Sezioni unite nel caso *Gialluisi*⁵: argomentando sulla formazione del c.d. giudicato progressivo, la pronuncia ricava dall'art. 579, comma 2, c.p.p. – una volta divenuti irrevocabili l'accertamento del reato e la determinazione della pena – l'esistenza di un «percorso del tutto autonomo» che riguarda l'impugnazione della decisione in relazione alle misure di sicurezza, che «fuoriesce dalla sfera delle attribuzioni del giudice di cognizione, per chiamare in causa il giudice di sorveglianza, protagonista anche dell'esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza».

2. (segue) gli argomenti delle Sezioni unite.

La Corte fa proprio il primo orientamento, muovendo innanzitutto dall'analisi del dettato dell'art. 443, comma 3, c.p.p.

In prima battuta, al fine di «perimetrare adeguatamente l'ambito della preclusione» stabilita dalla norma, la sentenza richiama gli ampi confini che il concetto di «mutamento del titolo del reato» ha assunto nell'ermeneutica giurisprudenziale⁶.

In seconda battuta, la Corte puntualizza la *ratio* della disposizione anche rispetto all'evoluzione della disciplina del rito speciale. Oltre a richiamare la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale in cui si segnala la necessità di prevedere limitazioni all'appello a garanzia contro la ritardata definizione del procedimento⁷, nella pronuncia si cita la giurisprudenza costituzionale che, nel tempo, ha fatto salvi i limiti all'appello del pubblico ministero contro la sentenza di condanna, in quanto la medesima realizza la pretesa punitiva della pubblica accusa⁸. Anche a seguito dell'eliminazione del consenso del pubblico ministero dai requisiti d'accesso al rito a opera della l. n. 479/1999, le relative preclusioni allo *ius appellandi* hanno continuato a trovare ragione nell'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi celebrati in primo grado con le forme del giudizio abbreviato⁹. Individuata la

⁴ In entrambi i provvedimenti il riferimento è circoscritto a Cass., Sez. VI, ord. 25 marzo 2021, n. 16789, in *C.E.D.* n. 281515. Statuiscono, tuttavia, nello stesso senso anche Cass., Sez. VI, ord. 20 novembre 2018, n. 53938, in *Leggi d'Italia*; Cass., Sez. VI, ord. 25 settembre 2018, n. 49934, in *Leggi d'Italia*; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2004, n. 26096, in *C.E.D.* n. 229644.

⁵ Cass., Sez. un., 27 gennaio 2021, n. 3423, in *Processo penale e giustizia*, 2021, pp. 1108 s., con nota di TASCIONE (2021), anche GUERINI (2021), pp. 53-70; PESUCCI (2021), pp. 1476-1515; Russo (2021), pp. 1983-1991.

⁶ La sentenza annotata si riferisce, in particolare, a Cass., Sez. VI, 12 novembre 2019, n. 1651, in *C.E.D.* n. 278215, nella quale è stato considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di condanna che ha ritenuto l'assorbimento della fattispecie meno grave anziché il concorso formale tra i reati contestati; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2018, n. 15713, in *C.E.D.* n. 272840, per cui la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale a eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato. Ribadisce in più che l'appello del PM è ammesso anche quando: *i*) la modifica del titolo del reato sia stata dallo stesso richiesta (Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 48825, in *C.E.D.* n. 268217; Cass., Sez. VI, 19 febbraio 1991, n. 6000, in *Giustizia penale*, 1991, III, pp. 318 s.); *ii*) il gravame non sia finalizzato esclusivamente al ripristino dell'originaria imputazione (Cass., Sez. VI, 17 novembre 2010, n. 6274, in *C.E.D.* n. 249462; Cass., Sez. V, 18 febbraio 1992, n. 5153, in *C.E.D.* n. 190066), anche perché il mutamento del titolo del reato, comportando l'appellabilità *tout court* della sentenza consente l'impugnazione «di ogni altro aspetto della sentenza di condanna, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 593 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. V, 5 aprile 2006, n. 21176, in *C.E.D.* n. 233989).

⁷ *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, p. 106.

⁸ C. cost., 23 luglio 1991, n. 363, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, pp. 4152 s., con nota di DOLSO (1991), pp. 4152-4158; C. cost., 24 marzo 1994, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1994, pp. 894 s., con nota di SPANGHER (1994a), pp. 894-896.

⁹ C. cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 421, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2001, pp. 4008 s., con nota di SPANGHER (2001), pp. 4008-4009; C. cost., 16 luglio 2002, n. 347, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, pp. 2627 s.; C. cost., ord. 9 maggio 2003, n. 165, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2003, pp. 1324 s. La sentenza in commento richiama poi C. cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007, pp. 221 s., con note di CAPRIOLI (2007a), pp. 250-264; BARGI e GAITO (2007), pp. 240-250 e C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, in *Giurisprudenza*

ragione della limitazione all'appello nell'attitudine acceleratoria del rito, le Sezioni unite, più avanti, ritengono però trascurabili gli evidenti effetti di dilatazione dei tempi di definizione del processo che la proposizione del ricorso per cassazione sulle statuizioni relative alla misura di sicurezza è in grado di produrre in caso di annullamento con rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento per un ulteriore giudizio di pericolosità, il quale sarebbe, a sua volta, nuovamente ricorribile per cassazione. A parere della Corte, anche in questo caso la limitazione del potere d'appello del PM risponde «di per sé a logiche di celerità e speditezza nella definizione», comportando «l'eliminazione di un grado di giudizio»¹⁰.

In terza battuta, l'accento si sposta sull'onnicomprensività del termine «sentenza» (di condanna), utilizzato nell'art. 443, comma 3, c.p.p. rispetto alle statuizioni in essa contenute. Il canone ermeneutico *in claris non fit interpretatio*, espressamente applicato dalle Sezioni unite, restituisce una lettura del dato testuale per cui «avverso nessuna delle statuizioni emanate con la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato sia proponibile appello», anche quello di fronte al tribunale di sorveglianza *ex art. 680, comma 2, c.p.p.*

L'argomento viene immediatamente saldato a considerazioni di tipo logico-sistematico.

L'impugnazione dinanzi al tribunale di sorveglianza della sentenza inappellabile genererebbe l'evidente «anomalia di un gravame di merito, nel giudizio abbreviato, soltanto nelle misure di sicurezza».

In tale prospettiva, le Sezioni unite ritengono che l'affermata autonomia delle vicende processuali delle statuizioni relative alle misure di sicurezza¹¹ non valga a trarre conseguenze in ordine anche al relativo regime dell'impugnazione nel giudizio abbreviato, rimanendo circoscritta al campo dell'eseguibilità della sanzione in caso di giudicato progressivo.

Il tema sarebbe, poi, impermeabile anche ai rilievi dell'orientamento minoritario sulla necessità di mantenere la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza per gli appelli relativi alle misure di sicurezza. Quest'ultima, infatti, sussiste nella sola ipotesi di cui all'art. 579, comma 2, c.p.p., la quale si mostra «concettualmente, oltre che operativamente, assai circoscritta e senz'altro inidonea a ritenere che il tribunale di sorveglianza sia un organo specializzato nella materia delle misure di sicurezza».

Queste considerazioni, tuttavia, non sarebbero applicabili al giudizio ordinario in virtù della clausola di salvezza contenuta nell'art. 593, comma 1, c.p.p. che, a differenza dell'art. 443, comma 3, c.p.p. richiama espressamente gli artt. 579 e 680 c.p.p.

Tale «insanabile alterità testuale» tra le disposizioni che disciplinano l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna rappresenta, così, l'ultimo tassello che la Corte di cassazione a Sezioni unite pone a fondamento della formulazione del primo principio di diritto, secondo cui è proponibile ricorso per cassazione *ex art. 608 c.p.p.* avverso la sentenza di condanna resa in abbreviato che ometta di statuire sulla misura di sicurezza di cui all'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, e non già appello dinnanzi al tribunale di sorveglianza *ex art. 680 c.p.p.*

Trattandosi di decisione emessa a seguito di giudizio abbreviato che non modifica il titolo del reato, e dunque *ab origine* inappellabile, il ricorso per cassazione avverso le misure di sicurezza non può essere inteso come ricorso *per saltum* e non può trovare applicazione l'art. 569, ultimo comma, c.p.p. che individua il giudice del rinvio in quello competente per l'appello. Va da sé logicamente la formulazione del secondo principio di diritto, per il quale, in caso d'annullamento della sentenza del tribunale o del giudice per le indagini preliminari, per l'omessa applicazione della misura di sicurezza, il rinvio dev'essere disposto al medesimo tribunale a norma dell'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

costituzionale, 2007, pp. 3096 s., con nota di CAPRIOLI (2007c), pp. 3112-3124, le quali, pur pronunciandosi su questioni diverse, in relazione al principio di parità delle parti hanno «posto in rilievo come le maggiori possibilità di impugnazione siano riservate al soggetto che, sia pure di propria ed esclusiva iniziativa, sopporta la limitazione tipica del giudizio abbreviato, e cioè la valorizzazione di elementi probatori non acquisiti in contraddittorio».

¹⁰ In merito, la sentenza trascura il precedente costituzionale, pure richiamato, per cui l'annullamento nel giudizio di cassazione – «di regola solo rescindente» – del provvedimento viziato comporta «un incremento dei gradi di giudizio occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva» (C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, cit.).

In dottrina v. CAPRIOLI (2007c), p. 3120.

¹¹ Cass., Sez. un., 27 gennaio 2021, n. 3423, cit.

3.

Il peculiare regime dell'impugnazione delle misure di sicurezza: fondamento e confini.

Nell'ambito del c.d. "processo di sicurezza"¹² il legislatore del 1988 ha operato una scelta di fondo designando la magistratura di sorveglianza quale «organo privilegiato di controllo»¹³ dell'applicazione delle misure di sicurezza¹⁴. Il tribunale di sorveglianza è chiamato a operare in veste di giudice dell'impugnazione sia contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza (art. 680, comma 1, c.p.p.), sia contro le sentenze di condanna o di proscioglimento del giudice della cognizione (artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p.) concernenti le misure di sicurezza, purché non applichino la misura di sicurezza della confisca (art. 579, comma 3, c.p.p.) e non siano state contemporaneamente impugnate anche «per un altro capo della sentenza che non riguardi solo gli interessi civili» (art. 579, comma 1, c.p.p.)¹⁵. In quest'ultimi casi valgono le regole stabilite per i capi penali.

A influire sulla scelta del legislatore è stata «la particolare delicatezza del tema sotteso ai procedimenti delle misure di sicurezza personali», ossia l'accertamento della pericolosità sociale e i provvedimenti conseguenti, limitativi della libertà personale e di durata non predefinita nel massimo¹⁶.

Innovando rispetto alla previsione contenuta nel codice del 1930¹⁷, l'art. 630, comma 2, c.p.p. ha operato, pertanto, una «dilatazione» della competenza del tribunale di sorveglianza – divenuta trasversale e di fatto indipendente dalla fase (esecutiva o di cognizione) in cui la misura di sicurezza viene applicata – tanto da far assumere allo stesso la veste di giudice di secondo grado specializzato in relazione al giudizio di pericolosità sociale¹⁸. È infatti la sua «competenza generale e istituzionalizzata in relazione alle misure di sicurezza»¹⁹ che ha consentito l'estensione in via ermeneutica della cognizione del tribunale di sorveglianza anche alle impugnazioni delle sentenze del giudice di secondo grado²⁰. Inoltre, a pesare sono la formulazione degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., da cui non emergono distinzioni tra decisioni di primo o di secondo grado²¹, e i riferimenti al sistema previgente, che escludeva «i mezzi di gravame ordinari, ammettendo invece il ricorso alla Corte d'Appello in funzione di magistratura di sorveglianza», pacificamente anche per le sentenze di secondo grado²².

Tanto basterebbe per sostenere, in linea generale, che l'inappellabilità della sentenza di pri-

¹² MARGARITELLI (1998), p. 1115 lo definisce come «il procedimento dinanzi alla magistratura di sorveglianza avente ad oggetto la materia delle misure di sicurezza personali e gli accertamenti in tema di pericolosità qualificata».

¹³ Lespressione è sempre di MARGARITELLI (1998), p. 1118.

¹⁴ VICOLI (2021), p. 300 definisce, infatti, il regime delle impugnazioni come «il tratto saliente del c.d. processo di sicurezza».

¹⁵ La giurisprudenza esclude, altresì, dall'ambito di applicazione dell'art. 608, comma 2, c.p.p. anche la misura di sicurezza applicata in via provvisoria con ordinanza, avverso la quale è possibile esperire il gravame cautelare. In particolare, Cass., Sez. fer., 31 luglio 1990, in *Cassazione penale*, 1990, II, pp. 418 s., con nota di SPANGHER, individua, in punto di competenza, quale elemento differenziale la forma del provvedimento applicativo della misura di sicurezza, essendovi la necessità di distinguere non tanto «tra misure provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per la loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali». In senso conforme v. Cass., Sez. I, 8 marzo 1996, n. 3450, in *C.E.D.* n. 204332; Cass., Sez. I, 27 ottobre 1993, n. 4492, in *C.E.D.* n. 195907.

¹⁶ Così DE MAESTRI (1991), p. 601.

¹⁷ Ai sensi degli artt. 212 e 640 c.p.p. abr. il gravame era affidato alla competenza della Corte d'appello. Per una sintesi della disciplina prevista dal codice abrogato v. CORBI (1992), pp. 402 s. Sulle linee evolutive della materia delle impugnazioni concernenti le misure di sicurezza si rinvia anche a DELLA CASA e BERTOLOTTI (2006), pp. 1034 s.; SALIDU (1991), pp. 81 s.

¹⁸ «Dilatazione che corrisponde», secondo DELLA CASA (1994), p. 89 «evidentemente, all'esigenza di far sì che la materia delle misure di sicurezza sia devoluta, quanto più possibile, al suo giudice "naturale"; specularmente per PRESUTTI (1993), p. 186 sono «le condizioni stabilite per l'operatività di questo particolare regime», nonché «l'ampiezza con cui lo stesso risulta consentito» ad «attestare, infatti, che la competenza del giudice collegiale di sorveglianza si giustifica in tanto in quanto ne sia esclusivamente messa in gioco la ordinaria cognizione specializzata»; in più, come afferma PULVIRENTI (2019), p. 650, con la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza «l'ordinamento ha voluto anticiparne l'intervento specializzato in situazioni nelle quali, effettivamente, un passaggio "intermedio" dinanzi al giudice della cognizione non avrebbe senso alcuno, se non quello di gravare inutilmente sui tempi complessivi del procedimento penale».

¹⁹ Così definita dalla stessa *Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale*, cit., p. 203.

²⁰ In giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 25 giugno 1996, n. 7930, in *Cassazione penale*, 1997, pp. 2496 s.; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 13631, in *C.E.D.* n. 223797; *contra* Cass., Sez. I, 30 settembre 2019, n. 51869, in *C.E.D.* n. 277860. A livello dottrinale la tesi è condivisa da DELLA CASA (1994), p. 91; DI RONZA (2000), p. 833; KOSTORIS (1994), p. 581; PRESUTTI (1993), p. 186; RUARO (2009), p. 455; TRANCHINA (2011), p. 683; non ammettono, invece, in materia un terzo giudizio di merito CORBI (1992), p. 402; CORBI e NUZZO (2003), p. 317; CORDERO (1992), p. 819; DE MAESTRI (1991), p. 653; VICOLI (2021), p. 301.

²¹ Nello specifico, DELLA CASA (1994), p. 89 sottolinea che l'art. 680, comma 2, c.p.p. si riferisce a una «non meglio precisata "impugnazione[c]"» della sentenza che applica la misura di sicurezza, variando lo specifico riferimento all'appello del comma precedente. «La diversità di dettato è tanto più significativa se si considera che anche nell'art. 671, 1° co. del progetto preliminare – corrispondente all'art. 680, 2° co. del codice vigente – si parlava di appello».

²² Cass., Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 13631, cit.

mo grado non rappresenta un limite all'impugnazione di fronte al tribunale di sorveglianza²³ e per negare, quindi, la necessaria corrispondenza tra l'esperibilità dell'appello a norma dell'art. 680, comma 2, c.p.p. e il generale regime d'impugnazione della sentenza.

In realtà, ulteriori riflessioni si traggono meglio esaminando la *ratio* sottesa alle singole ipotesi d'impugnazione delle misure di sicurezza.

La previsione che l'impugnazione contro la sola disposizione della sentenza inerente alla confisca sia sempre proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali (art. 579, comma 3, c.p.p.) impone di individuare «volta per volta e caso per caso» il mezzo esperibile in relazione «al tipo di sentenza che provvede, in senso positivo o negativo, sulla materia *de qua*»²⁴. Ciò trova giustificazione nel fatto che tali impugnazioni «generalmente riguardano questioni di diritto estranee alle normali attribuzioni cognitive del tribunale di sorveglianza»²⁵, al quale invece rimangono sempre riservate le impugnazioni tese «a dirimere questioni attinenti all'evoluzione della personalità del condannato»²⁶, tra cui quelle avverso le disposizioni di una sentenza relative a misure di sicurezza diverse dalla confisca (art. 579, comma 2, c.p.p.).

In quest'ultimo caso la necessità del ricorso al giudice specializzato cede, infatti, solo di fronte all'esigenza di mantenere il *simultaneus processus* fino a che il giudizio sulla pericolosità sociale rimanga collegato a quello sull'imputazione²⁷, quando, cioè, la sentenza sia impugnata anche per un altro capo penale (art. 579, comma 1, c.p.p.)²⁸.

Tale disposizione, a ben vedere, è in grado di fornire le «coordinate sistematiche dell'art. 680, comma 2, c.p.p.»: solo «se la colpevolezza è ancora *sub iudice*» si giustifica la *translatio* della competenza sull'impugnazione delle misure di sicurezza al giudice competente a conoscere l'impugnazione contro i capi penali; altrimenti «sono privilegiate le funzioni specializzate del tribunale della sorveglianza»²⁹. Il meccanismo di attrazione della competenza, infatti, è destinato a operare pure laddove a impugnare i capi penali sia una parte diversa da quella che ha proposto impugnazione per il solo capo che riguarda la misura di sicurezza³⁰.

Invertendo la prospettiva, quindi, può dirsi che è «l'acquiescenza delle parti sulle altre statuizioni penali della sentenza» ad abilitare il controllo del tribunale di sorveglianza, demandandogli il giudizio di pericolosità sociale³¹, rimanendo ininfluente il mezzo ordinario di impugnazione previsto per la sentenza stessa.

In sostanza, gli unici fattori da cui possa dipendere l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile avverso le statuizioni relative alle misure di sicurezza rimangono: il tipo di misura applicata (diversa o meno dalla confisca) e le disposizioni oggetto d'impugnazione (comprendenti o meno i capi penali della sentenza).

4.

Il significato della clausola di salvezza dell'art. 593, comma 1, c.p.p.

Non può indurre a una diversa conclusione, tale da smentire la necessaria applicazione degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. anche alla sentenza inappellabile resa nel giudizio abbreviato, il confronto con la disciplina dettata per il giudizio ordinario dall'art. 593, comma 1, c.p.p.³², che esplicitamente fa «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3,

²³ Non stupisce, infatti, che Cass., Sez. V, 21 settembre 2006, n. 2656, *C.E.D.* n. 236302, in applicazione del combinato disposto degli artt. 680, comma 2, e 579, comma 2, c.p.p., abbia qualificato come appello al tribunale di sorveglianza il ricorso per cassazione per violazione di legge proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per vizio totale di mente, ricorso con il quale deduceva l'erronea applicazione di una misura di sicurezza non prevista dalla legge.

²⁴ MARGARITELLI (1998), p. 1156; nello stesso senso v. MARANDOLA (2009), p. 147.

²⁵ In questi termini, *Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale*, cit., p. 199.

²⁶ RUARO (2009), p. 456. Anche DELLA CASA (1994), p. 89 ravvisa nell'art. 579, comma 3, c.p.p. un motivo di giustificazione della «devoluzione della regidicanda ad un giudice specializzato nelle problematiche personologiche».

²⁷ Così si esprime MARANDOLA (2009), p. 144.

²⁸ Per un'applicazione di tale previsione v. Cass., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 29625, in *C.E.D.* n. 276450; Cass., Sez. I, 26 marzo 2014, n. 2260, in *C.E.D.* n. 261891; Cass., Sez. I, 16 dicembre 2008, n. 2457, in *C.E.D.* n. 242812; Cass., Sez. I, 31 gennaio 2006, n. 6371, in *C.E.D.* n. 233443.

²⁹ VICOLI (2021), p. 302.

³⁰ Cass., Sez. V, 13 marzo 1990, n. 7848, in *C.E.D.* n. 184522. In dottrina v. CORBI e NUZZO (2003), p. 319; MARGARITELLI (1998), p. 1120 la quale precisa ulteriormente l'inoperatività della regola «tutte le volte in cui le impugnazioni (appello o ricorso) avverso i capi penali diversi dalle misure di sicurezza sono dichiarati inammissibili», nelle quali correttamente rivive la competenza del tribunale di sorveglianza.

³¹ In questo senso si esprime MARGARITELLI (1998), p. 1118.

³² Cass., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, n. 8873, in *C.E.D.* n. 282913, in un caso di omessa pronuncia in ordine all'espulsione dello straniero

448, comma 2, 579 e 680, c.p.p.³³.

Infatti, la clausola di salvezza contiene due ordini di eccezioni differenti e tra loro autonomi: da un lato, le previsioni d'(in)appellabilità contenute negli artt. 443, comma 3 e 448, comma 2, c.p.p., circoscrivendo la facoltà delle parti d'appellare rispettivamente la sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato e quella di patteggiamento, si pongono in deroga rispetto alle regole generali di cui all'art. 593, comma 1, c.p.p.; dall'altro lato, il combinato disposto degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. dettando regole di competenza funzionale, rappresenta, invece, un'eccezione ai criteri di individuazione dei giudici competenti per l'appello di cui all'art. 596 c.p.p. In altre parole, tali disposizioni determinano il «binario lungo il quale s'incanala il gravame», per cui se la sentenza di condanna o di proscioglimento è stata impugnata anche per la misura di sicurezza allora l'impugnazione sarà proponibile di fronte alla Corte d'appello nei limiti di cui all'art. 593 c.p.p.; diversamente, laddove le medesime sentenze siano impugunate solo per le misure di sicurezza si applicherà quanto previsto dell'art. 680 c.p.p.³⁴.

Si tratta di considerare le due categorie di disposizioni come *lex specialis*³⁵ nei termini appena visti, tanto da non poterle ritenere, diversamente da quanto affermato dalle Sezioni unite, l'una eccezione dell'altra³⁶.

In definitiva, l'art. 443 c.p.p., essendo una norma di carattere eccezionale e derogatoria dell'art. 593 c.p.p., risulta di stretta interpretazione, non potendo perciò a sua volta porsi come eccezione di un'ulteriore disciplina di carattere generale quale quella prevista dagli artt. 579 e 680 c.p.p.³⁷, che, per altro, stando al dato letterale si riferisce a tutte le sentenze di condanna e proscioglimento³⁸.

5. Una riflessione sulla disciplina dell'appello nel rito abbreviato.

Alle questioni trattate si connette il più generale tema dei limiti all'appello della sentenza emessa nel giudizio abbreviato.

L'art. 443 c.p.p. non è stato oggetto, neppure nelle più recenti riforme, di alcuna riscrittura, per quanto necessaria anche al solo fine di aggiornarne il testo³⁹ ai mutamenti determinati da-

prevista dall'art. 85 d.P.R. n. 309/1990 con la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio ordinario, ha ritenuto competente per l'impugnazione del pubblico ministero il tribunale di sorveglianza. E ciò perché «l'art. 593 cod. proc. pen. individua i limiti alla proponibilità dell'appello sulla regiducanda principale, mentre la disciplina dell'appellabilità delle sentenze di condanna in relazione all'applicazione delle sole misure di sicurezza trova autonoma disciplina negli artt. 579 e 680 cod. proc. pen.».

³³ Il comma, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2018, attualmente prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». La nuova disciplina ha poi anche superato il vaglio di legittimità costituzionale di C. cost., 26 febbraio 2020, n. 34, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, pp. 286 s., con nota di MARANDOLA (2020). A commento v. anche AIUTI (2020), pp. 1137-1141; APRILE (2020), pp. 1951-1959; DELLA TORRE (2020), pp. 1333-1351; SPANGHER (2020), pp. 2358-2361.

³⁴ SPANGHER (2006), p. 70.

³⁵ RUARO (2009), p. 453.

³⁶ L'argomento era stato già in parte introdotto nelle note scritte depositate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione a sostegno della trasmissione, nella vicenda concreta, degli atti al tribunale di sorveglianza. Secondo quest'ultimo un «dato testuale rilevante si rinviene nell'incipit dell'art. 593 cod. proc. pen., che, nel disciplinare l'ambito generale di proponibilità dell'appello, fa salvi sia l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. sia, per intero, proprio gli artt. 579 e 680 cod. proc. pen. Previsione significativa del riconoscimento di due distinti e compatibili spazi di operatività, da un lato, della preclusione, per il pubblico ministero, dell'appello nel caso di condanna, da limitare ai capi penali della sentenza, e, dall'altro, dell'impugnazione avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca».

³⁷ Secondo MARANDOLA (2009), p. 144 «posta la collocazione della norma, quella tratteggiata è una disciplina di carattere generale».

³⁸ È di questo generale avviso RUARO (2009), p. 453, nt. n. 120.

³⁹ In questa direzione si è espressa VIGONI (2018), pp. 413-414 a seguito della c.d. «Riforma Orlando», sottolineando che «stupisce, quindi, e non poco, la rinuncia del legislatore a provvedere al riguardo: né la L. n. 103 del 2017, né il D.Lgs. n. 11 del 2018 prevedono alcuna specifica modifica relativa al giudizio abbreviato».

In argomento GAETA-MACCHIA (2009), p. 414 notano, in linea generale, come «l'appellabilità delle sentenze rese nel giudizio abbreviato ha, da sempre, rappresentato una sorta di frontiera perennemente mobile: essa, peraltro, è posta al confine di uno dei territori – il giudizio abbreviato – a sua volta tra i più variabili e mutevoli del rito penale».

gli interventi normativi⁴⁰ e dalla giurisprudenza costituzionale⁴¹, che restituiscono un sistema nel quale vige la preclusione per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna, sempre che non sia stato modificato il titolo di reato, e per l'imputato quelle di proscioglimento, a meno che non si tratti d'assoluzione per difetto d'imputabilità, derivante da vizio totale di mente. Diversamente, posti i limiti oggettivi di ordine generale previsti dall'art. 593, comma 3, c.p.p.⁴², il pubblico ministero può sempre proporre appello contro le sentenze di proscioglimento e l'imputato contro quelle di condanna.

Sebbene il sistema così delineato all'apparenza mostri una certa simmetria logica, poiché alla tendenziale inappellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero fa da contraltare la preclusione per l'imputato di proporre appello, avverso le sentenze di proscioglimento fatta salva la citata eccezione, in realtà esso manifesta uno squilibrio tra accusa e difesa in caso di appello dell'esito assolutorio.

A fronte di un potere d'appello illimitato del pubblico ministero, l'imputato ha «un'arma spuntata»⁴³: la preclusione ad appellare il proscioglimento in via principale, impedisce la proposizione dell'appello incidentale⁴⁴, per cui tale soggetto dovrà limitarsi a interloquire, con il deposito di memorie difensive sui punti della sentenza d'assoluzione impugnati dal pubblico ministero *ex art.* 595, comma 3, c.p.p.⁴⁵.

In questo quadro si celano ulteriori profili inerenti a una posizione di svantaggio per l'imputato, nel caso in cui con la sentenza di proscioglimento di primo grado sia applicata una misura di sicurezza personale; profili destinati a (ri)emergere di fronte all'esegesi degli artt. 579 e 680 c.p.p. espressa dalle Sezioni unite con la sentenza in commento, applicabile, vista la portata delle argomentazioni su cui si regge, in relazione a tutti i casi d'inappellabilità delle sentenze rese nel giudizio abbreviato così come regolati dall'art. 443 c.p.p.

In base ai principi espressi dai giudici di legittimità, salvo che sia stato assolto per difetto d'imputabilità derivante da vizio totale di mente, all'imputato rimarrebbe il solo ricorso per cassazione quale mezzo d'impugnazione contro il provvedimento nel cui ambito s'innesta la decisione relativa alla misura di sicurezza.

Così ragionando si rischia di sottrarre all'imputato «la possibilità di sperimentare l'unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito nei confronti di una pronuncia che riveste valore affittivo paragonabile a quello proprio della condanna»⁴⁶. Si profilerebbe, così, una lesione dei diritti difensivi dell'imputato, tanto più in considerazione dei poteri del tribunale di sorveglianza riguardo alla rivalutazione e al riesame degli elementi di fatto acquisiti nel giudizio di primo grado in ordine alla pericolosità⁴⁷.

⁴⁰ Il riferimento è, in primo luogo, all'art. 31 della l. n. 479/1999 che, sostituendo l'art. 443, comma 1, c.p.p. ha rimosso il limite previsto, tanto per il pubblico ministero quanto per l'imputato, all'appello delle sentenze che applicano sanzioni sostitutive (lett. b) e abrogato l'art. 443, comma 2, c.p.p., il quale prevedeva l'inappellabilità per l'imputato delle sentenze di condanna a una pena che non doveva essere eseguita ovvero alla pena pecuniaria, del quale già C. cost., 23 luglio 1991, n. 363, cit. ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabiliva che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita; in secondo luogo, all'art. 2 della l. n. 46/2006 che, modificando l'art. 443, comma 1, c.p.p. ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero e dell'imputato.

⁴¹ In particolare, v. C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, cit., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale la previsione del divieto per il pubblico ministero di appellare la sentenza di proscioglimento nel giudizio abbreviato. A commento della pronuncia v. BRICCHETTI (2007), pp. 53-56; MATTEUCCI (2008), p. 633-645; VICOLI (2007), pp. 4429-4438; e C. cost., 29 ottobre 2009, n. 274, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, pp. 3841 s., con nota di SPANGHER (2009), pp. 3849-3850 e CERESA GASTALDO (2009), pp. 3850-3857, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite all'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento per vizio totale di mente.

⁴² Il testo della disposizione è stato così di recente riformulato a opera dell'art. 34, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

⁴³ PANSINI (2013), p. 87.

⁴⁴ Principio espresso in relazione all'appello incidentale del pubblico ministero nel giudizio abbreviato d'appello da C. Cost., ord. 27 gennaio 2004, n. 46 in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, I, pp. 631 s. con nota di SPANGHER, pp. 637-638; nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 12 gennaio 2016, n. 7858, in *C.E.D.* n. 266275; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2007, n. 8915, in *C.E.D.* n. 239417; Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, n. 7247, in *Cassazione penale*, 1994, pp. 556 s., con nota di SPANGHER (1994b), pp. 559-561.

Tale rilievo pare destinato a non mutare anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 all'art. 595 c.p.p., che riserva l'appello incidentale soltanto all'imputato. Sul tema v. COLAMUSI (2018), pp. 129-149; MARANDOLA (2018), p. 8; in relazione al giudizio abbreviato SPANGHER (2022), p. 2242; VIGONI (2018), p. 414.

⁴⁵ Secondo MARANDOLA (2018), p. 8 si dovrebbe intendere l'art. 595, comma 3, c.p.p. come una sorta di «mera codificazione della prassi esistente», secondo cui l'imputato privo della legittimazione ad appellare poteva presentare al giudice memorie o richieste scritte, *ex art.* 121 c.p.p.

⁴⁶ In questi termini si è espresso PAOLOZZI (1991), pp. 165-166, rispetto all'originaria formulazione dall'art. 443 comma 1 lett. a) c.p.p.

⁴⁷ Cass., Sez. I, 24 febbraio 2009, n. 10442, in *C.E.D.* n. 242903; Cass., Sez. I, 27 aprile 2005, n. 23078, in *C.E.D.* n. 232086; Cass., Sez. I, 8 novembre 2000, n. 8892, in *C.E.D.* n. 218288. In dottrina, RUARO (2009), p. 162, estende la *cognitio* del giudice dell'impugnazione agli

Sarebbe perciò auspicabile che il prosciolto, privo del potere d'appello contro la sentenza di primo grado, conservasse quanto meno la facoltà di rivolgersi al tribunale di sorveglianza in caso d'impugnazione, in via esclusiva, del capo relativo alle misure di sicurezza⁴⁸.

Ampliando l'angolo visuale, non sfugge, però, che le decisioni che applicano una misura di sicurezza personale, visto «il tratto congenitamente afflittivo che le caratterizza e la stringente correlazione col requisito generale della pericolosità sociale ex artt. 202 e 203 c.p., richiedono che si assicuri al prevenuto un mezzo d'impugnazione nel merito»⁴⁹, del quale l'imputato, nei casi previsti dall'art. 443, comma 1, c.p.p. sarebbe privato laddove l'impugnazione attenga anche ai capi penali da cui dipende l'applicazione di una misura di sicurezza⁵⁰. Tant'è che la Corte costituzionale⁵¹, nel ripristinare l'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento per vizio totale di mente, trovatisi a «misurare la ragionevolezza del sacrificio imposto sul terreno dei controlli, all'imputato che ha scelto di essere giudicato con il rito speciale»⁵², ha espressamente ritenuto che «non soccorre» l'art. 680, comma 2, c.p.p., in quanto «la competenza del tribunale di sorveglianza (e, dunque, anche la residua appellabilità avanti ad esso delle sentenze che qui interessano) resterebbe comunque circoscritta alle impugnazioni che attengono, in via esclusiva, alle misure di sicurezza».

Soprattutto, però, dovrebbe essere il legislatore a intervenire sull'art. 443 c.p.p. e ricostruire il regime d'impugnazione della sentenza resa nel giudizio abbreviato, in un'ottica di salvaguardia delle garanzie difensive, assicurando all'imputato la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento che applichino una misura di sicurezza⁵³.

Bibliografia

AIUTI, Valerio (2020): «La ragionevole inappellabilità delle condanne per il pubblico ministero», *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 1137-1141

APRILE, Ercole (2020): «Osservazioni alla sentenza n. 34 del 2020», *Cassazione penale*, 5, pp. 1951-1959

BARGI, Alfredo e GAITO, Alfredo (2007): «Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)», *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 240-250

BRICCHETTI, Renato (2007): «Epilogo ragionevolmente prevedibile in un contesto di evidenti asimmetrie», *Guida al diritto*, 31, pp. 53-56

«elementi sopravvenuti che dimostrino un diverso grado di pericolosità sociale: una conclusione che trova conforto nell'argomento teleologico (la naturale "instabilità" del giudizio di pericolosità, che rende opportuno procedere a continue verifiche anche nella fase *ante iudicatum*) oltre che in quello sistematico (si allude, evidentemente, alla regola desumibile dall'art. 603 comma 2 c.p.p.); così in giurisprudenza Cass., Sez. I, 12 novembre 2008, n. 44320, in *C.E.D.* n. 242238.

⁴⁸ A valle dell'introduzione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato a opera della l. n. 26/2006 SCALFATI (2006), p. 56; TONINI (2007), p. 355, hanno invece concluso nel senso della proponibilità dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento che applicano una misura di sicurezza diverse dalla confisca, ritenendo che gli stessi potessero essere ricompresi nel termine «condanna» di cui all'art. 593, comma 1, c.p.p. da intendersi come qualsiasi provvedimento restrittivo delle libertà dell'accusato, tra i quali sarebbero rientrate, a questi limitati fini, le sentenze di proscioglimento applicative di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. *Contra* e nel senso che in seguito all'intervento legislativo del 2006 non è più ammesso l'appello dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento adottata nel giudizio abbreviato che applica la misura di sicurezza, v. CAPRIOLI (2007b), p. 256.

⁴⁹ Così CIAMPI (2022), p. 25 sulle misure di sicurezza detentive e in relazione ai limiti all'appello dell'imputato *ex art.* 593 c.p.p. Sottende un giudizio di inidoneità del ricorso per cassazione in tema di misure di sicurezza Cass., Sez. VI, 29 settembre 2011, n. 44433, in *C.E.D.* n. 250988 nel ritenere che concorrano l'appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza ed il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza, salvo il caso in cui anche l'impugnazione delle disposizioni concernenti la misura di sicurezza sia limitata ai soli motivi di legittimità.

⁵⁰ Può trattarsi, ad esempio, del caso in cui con l'impugnazione, «per ottenere l'annullamento o la riforma delle statuizioni in tema di misure di sicurezza, si lamenti la sussistenza del fatto oggetto dell'imputazione, la sua qualificazione giuridica ovvero la dichiarazione di delinquenza abituale qualificata» (v. MARGARITELLI (1998), p. 1119).

⁵¹ C. cost., 29 ottobre 2009, n. 274, cit.

⁵² L'espressione è di CERESA GASTALDO (2009), p. 3855.

⁵³ In tema SPANGHER (2009), p. 3850, a commento di C. cost. n. 274/2009, pur sostenendo che «l'impostazione della Corte consente di escludere un'estensione automatica della decisione de qua a tutte le ipotesi di proscioglimento che racchiudano effetti pregiudizievole», ha ritenuto suggestivamente che «non sono da escludere ulteriori "ricadute" di questa decisione. La prossima, se adeguatamente motivata, potrebbe riguardare il proscioglimento perché l'imputato non è punibile, in considerazione della possibile applicabilità delle misure di sicurezza».

- CAPRIOLI Francesco (2007a): “Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e ‘parità delle armi’ nel processo penale”, *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 250-269
- CAPRIOLI, Francesco (2007b): “I nuovi limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell’individuo e ‘parità delle armi’”, *Giurisprudenza italiana*, 1, pp. 253-264
- CAPRIOLI, Francesco (2007c): “Limiti all’appello del pubblico ministero e parità delle parti nel giudizio abbreviato”, *Giurisprudenza costituzionale*, 4, pp. 3112-3124
- CERESA GASTALDO, Massimo (2009): “Appello dell’imputato e diritto di difesa nel rito abbreviato. Cade l’inappellabilità dell’assoluzione per vizio totale di mente”, *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 3850-3857
- CIAMPI, Stefano (2022): “Metamorfosi dell’appello: considerazioni sull’abolizione del gravame del pubblico ministero”, *Archivio penale web*, 1
- COLAMUSSI, Marilena (2018): “L’appello incidentale”, in PULVIRENTI, Antonino (editor): *Le impugnazioni penali dopo la riforma* (Torino, Giappichelli), pp. 129-149
- CORBI, Fabrizio (1992): *L’esecuzione nel processo penale* (Torino, Giappichelli)
- CORBI, Fabrizio e NUZZO, Francesco (2003): *Guida pratica all’esecuzione penale* (Torino, Giappichelli)
- CORDERO, Franco (1992): *Codice di procedura penale commentato*, II ed. (Torino, Utet)
- DE MAESTRI, Laura (1991): “sub art. 680”, in CHIAVARIO, Mario (editor): *Commento al nuovo codice di procedura penale*, VI (Torino, Utet), pp. 601-606
- DELLA CASA, Franco (1994): *La magistratura di sorveglianza. Organizzazione competenze procedure*, II ed. (Torino, Giappichelli)
- DELLA CASA, Franco e BERTOLOTTI, Enrica (2006): “sub art. 680 c.p.p.”, in DELLA CASA, Franco (editor): *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, VI ed. (Milano, Cedam), pp. 1034-1043
- DELLA CASA, Franco e VICOLI, Daniele (2021): “Magistratura di sorveglianza ed esecuzione penitenziaria: profili processuali”, in DELLA CASA, Franco e GIOSTRA, Glauco (eds.): *Manuale di diritto penitenziario*, II ed. (Torino, Giappichelli), pp. 261-306
- DELLA TORRE, Jacopo (2020): “La Corte costituzionale promuove i limiti all’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna dell’imputato”, *Rivista di diritto processuale*, 3, pp. 1333-1351
- DI RONZA, Paolo (2000): *Manuale di diritto dell’esecuzione penale. Guida ragionata alle relative problematiche*, IV ed. (Padova, Cedam)
- DOLSO Gian Paolo (1991): “Bilanciamento tra principi e ‘strict scrutiny’ nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, *Giurisprudenza costituzionale*, 6, pp. 4152-4158
- GAETA, Paolo e MACCHIA, Andrea (2009): *L’appello*, in SPANGHER, Giorgio (editor): *Trattato di procedura penale*, V (Torino, Giappichelli)
- GUERINI, Irene (2021): “Annullamento con rinvio, formazione progressiva del giudicato e titolo esecutivo. Le Sezioni unite si pronunciano sull’immediata eseguibilità del giudicato parziale”, in *Sistema penale*, 7, 2021, pp. 53-70
- KOSTORIS, Roberto Enrico (1994): “Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella nuova disciplina del procedimento di sorveglianza”, in GREVI, Vittorio (editor): *L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza* (Padova, Cedam), pp. 539-581
- MARANDOLA, Antonella (2009): *Impugnazioni*, in SPANGHER, Giorgio (editor): *Trattato di procedura penale*, V (Torino, Giappichelli)

- MARANDOLA, Antonella (2018): “Riforma in due fasi per la disciplina dell’appello penale”, *Diritto penale contemporaneo*, 13 giugno 2018
- MARANDOLA, Antonella (2020): “Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna”, *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 286-293
- MARGARITELLI, Monia (1998): “Le impugnazioni delle misure di sicurezza”, in GAITO, Alfredo (editor): *Le impugnazioni penali*, II (Torino, Utet), pp. 1115-1163
- MATTEUCCI, Aurora, (2008): “La declaratoria di illegittimità costituzionale per i limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato”, *Indice penale*, 2, pp. 633-645
- PANSINI, Carla (2013): *L’appello nel giudizio abbreviato* (Padova, Cedam)
- PAOLOZZI, Giovanni (1991): *Il giudizio abbreviato nel passaggio dal modello «tipo» al modello pretorile* (Padova, Cedam)
- PESUCCI, Mario (2021): “Le Sezioni Unite sull’eseguibilità della sentenza a seguito di annullamento parziale: l’eterno ritorno del giudicato progressivo”, *Cassazione penale*, 5, pp. 1476-1515
- PRESUTTI, Adonella (1993): “La disciplina del procedimento di sorveglianza dalla normativa penitenziaria al nuovo codice di procedura penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 177-186
- PULVIRENTI, Antonino (2019): “Le impugnazioni nell’esecuzione penale”, in ALESCI, Teresa, CERQUA, Federico, DELLA MONICA, Giuseppe, PULVIRENTI, Antonino, SPANGHER, Giorgio, SURACI, Leonardo (eds.): *Impugnazioni penali* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 577-711
- RUARO, Massimo (2009): *La magistratura di sorveglianza*, in UBERTIS, Giulio e VOENA, Giovanni Paolo (eds.), *Trattato di procedura penale*, XLIII (Milano, Giuffrè)
- RUSO, Andrea Carmelo (2021): “Le Sezioni Unite fanno il punto: eseguibilità delle ‘parti’ della sentenza non annullate”, *Giurisprudenza italiana*, 8-9, pp. 1983-1991
- SALIDU, Salvatore: “sub art. 579 c.p.p.”, in CHIAVARIO, Mario (editor): *Commento al nuovo codice di procedura penale*, VI (Torino, Utet), pp. 80-85
- SCALFATI, Adolfo (2006): “Salvo eccezioni, appellabile la sola condanna”, in *Guida al diritto*, 10, pp. 54-58
- SPANGHER, Giorgio (1994a): “Giudizio abbreviato ed appello incidentale del pubblico ministero”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 894-896
- SPANGHER, Giorgio (1994b): “I profili soggettivi dell’appello incidentale nella giurisprudenza delle Sezioni unite”, *Cassazione penale*, 3, pp. 559-561
- SPANGHER, Giorgio (2001): “Restano inappellabili per il p.m. le sentenze di condanna del rito abbreviato”, *Giurisprudenza costituzionale*, 6, pp. 4008-4009
- SPANGHER, Giorgio (2004): “Resta inappellabile per il p.m. – anche in via incidentale – la sentenza di condanna del giudizio abbreviato”, *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 637-638
- SPANGHER, Giorgio (2006): “Legge Pecorella, l’appello si sdoppia tra l’eccezionale e il fisiologico. Uno rinnova il giudizio, l’altro punta sulla logica del controllo”, *Diritto e giustizia*, 9, pp. 68-73
- SPANGHER, Giorgio (2009): “L’infermo di mente può appellare la sentenza di assoluzione pronunciata nel rito abbreviato”, *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 3849-3850

SPANGHER, Giorgio (2020): “La pena resta inappellabile per il p.m.: “decisione corretta” motivazione inadeguata”, *Cassazione penale*, 6, pp. 2358-2361

SPANGHER, Giorgio (2022): “Questioni in tema di appello del pubblico ministero delle sentenze di abbreviato”, *Giurisprudenza italiana*, 10, pp. 2241-2242

TASCIONE, Francesco (2021): “Le Sezioni Unite fanno luce sul c.d. giudicato progressivo”, *Processo penale e giustizia*, 5, pp. 1126-1140

TONINI, Paolo (2007): “La illegittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi”, in FILIPPI, Leonardo (editor): *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite* (Padova, Cedam), pp. 349-358

TRANCHINA, Giovanni (2011): “La magistratura di sorveglianza”, in SIRACUSANO, Delfino, GALATI, Antonino, TRANCHINA, Giovanni, ZAPPALÀ, Enzo (eds.): *Diritto processuale penale*, II (Milano, Giuffrè), pp. 677-689

VICOLI, Daniele (2007): “Parità delle parti e giudizio abbreviato: cade per il pubblico ministero il divieto d’appello delle sentenze di proscioglimento”, *Cassazione penale*, 12, pp. 4429-4438

VIGONI, Daniela (2018): “L’appello contro la sentenza nel giudizio abbreviato fra lacune normative e regole giurisprudenziali”, *Diritto penale e processo*, 3, pp. 413-420



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>